Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **419.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni battista, in Campobasso.

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Boiano-Campobasso in data 8 dicembre 1969, integrato con due dichiarazioni del 15 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Campobasso.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 8. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **420.**

Riconoscimento della personalità giuridica della procura della congregazione delle Canonichesse regolari di S. Agostino di Windesheim, nel comune di Mentana.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura, con sede in frazione Tor Lupara del comune di Mentana (Roma), della congregazione delle Canonichesse regolari di S. Agostino di Windesheim. La procura stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta da suor Françoise de Radzitzky d'Ostrowich, con atto pubblico 11 maggio 1971, n. 6306/1845 di rep. a rogito Marcello Di Fabio, notaio in Roma, consistente in un terreno, con sovrastante fabbricato, situato in Tor Lupara e valutato L. 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **421.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria Assunta nel comune di Teramo e dei SS. Mariano e Giacomo, nel comune di Campli.

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo in data 22 maggio 1972, integrato con postilla del 7 marzo 1973, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Villa Rupo del comune di Teramo e dei SS. Mariano e Giacomo, in frazione Nocella del comune di Campli (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **422.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Lazzaro e di S. Antonio abate, nel comune di Borgomaro.

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 12 maggio 1972, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lazzaro, in frazione S. Lazzaro Reale, e di S. Antonio abate, nel comune di Borgomaro (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **423.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria della Natività nella cattedrale dalla Mensa arcivescovile, nel comune di Siracusa.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa in data 1° marzo 1972, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria della Natività nella cattedrale di Siracusa da quella Mensa arcivescovile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1970, registro n. 12 Industria e commercio, foglio n. 337, concernente la composizione del consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. C.O.D./227/1739 in data 12 febbraio 1973, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato l'ispettore capo F.S. dott. ing. Servilio Servili in sostituzione del dott. ing. Ferruccio Pisano, collocato in quiescenza;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

L'ispettore capo F.S. dott. ing. Servilio Servili è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. ing. Ferruccio Pisano, collocato in quiescenza.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1973

LEONE

FERRI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 25 giugno 1973
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 106

(9902)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 148, concernente la istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto e, in particolare, il comma primo dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto soprammenzionato;

Vista la nota n. 200/E/522 in data 7 marzo 1973 con la quale la Federazione autonoma bancari italiani ha designato il dott. Millo Carignani quale membro del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del sig. Costante Pistocchi, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'organo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Millo Carignani è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del sig. Costante Pistocchi, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1973
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 288

(9688)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1973.

Sostituzione di due commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, al registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 23, con il quale — ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — si provvedeva ad elevare a tre il numero dei commissari liquidatori del consorzio cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, nominando a tale incarico, con decorrenza dalla data del decreto stesso, il dott. Orazio Sciacca, il prof. avv. Gaetano Liccardo ed il rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1969, al registro n. 6, foglio n. 152, con il quale l'ing. Mario Tavernini è stato nominato commissario liquidatore del suddetto ente in sostituzione del defunto rag. Francesco Di Bitetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, al registro n. 13, foglio n. 98 con il quale — in considerazione delle incombenze e degli impegni derivantigli dalla nomina a direttore generale dell'E.N.P.A.S. — il dott. Orazio Sciacca fu sostituito con l'avv. Antonio Vitale nell'incarico di commissario liquidatore del consorzio in parola;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1972 al registro n. 4, foglio n. 356, con il quale — in accoglimento del ricorso straordinario del dott. Orazio Sciacca avverso la sua sostituzione — il suddetto decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1969 è stato annullato;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1973 al registro n. 1, foglio n. 268, con il quale l'ing. Mario Tavernini è stato sospeso dall'ufficio di commissario liquidatore del consorzio predetto;

Viste le relazioni pervenute dai commissari liquidatori prof. avv. Gaetano Liccardo e dott. Orazio Sciacca e dal comitato di sorveglianza della liquidazione nonchè le deliberazioni n. 248 e successive adottate dai predetti commissari liquidatori ed i pareri al riguardo espressi dal comitato di sorveglianza, da cui risulta un ammanco di rilevante entità verificatosi mediante emissioni di assegni recanti firme falsificate sui conti bancari del consorzio di cui trattasi;

Risultato vano ogni tentativo (effettuato tramite il presidente del comitato di sorveglianza e tramite apposito ispettore ministeriale) di rintracciare il commissario liquidatore ing. Mario Tavernini per la contestazione dei fatti allo stesso attribuiti e per ogni altro chiarimento e notizia;

Vista anche la lettera in data 21 febbraio 1973 con la quale il dott. Orazio Sciacca ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore del consorzio di cui trattasi per motivi di salute;

Considerata la necessità che gli organi della liquidazione risultino completi e funzionanti;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Mario Tavernini è revocato dall'incarico di commissario liquidatore del consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Art. 2.

Le dimissioni presentate dal dott. Orazio Sciacca dall'incarico di commissario liquidatore del consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli sono accettate.

Art. 3.

I signori dott. Damiano Napolitano e dott. Renato Scarselli sono nominati commissari liquidatori del consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione dell'ing. Mario Tavernini e del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1973

LEONE

COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 31

(9735)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1973.

Costituzione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1973-31 maggio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1973-31 maggio 1976, la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica è costituita come segue:

De Capua dott. Andrea, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente, esperto;

Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato, vice presidente;

Ziniti dott. Paolo, presidente di sezione di corte d'appello;

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato;

Spanò dott. Guido, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

Firmi dott. Vincenzo, direttore generale reggente della Cassa depositi e prestiti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Di Blasi dott. Ludovico, 1° dirigente Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministero del tesoro;

Carusone dott. Giovanni, direttore della divisione XVI-*bis* della edilizia popolare ed economica;

Varano dott. Domenico, ispettore principale delle ferrovie dello Stato e dell'aviazione civile, rappresentante del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117;

Torregrossa prof. Giovanni, consigliere di Stato, esperto;

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato, esperto;

De Lise dott. Pasquale, consigliere di Stato, esperto;

D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione A. R., esperto;

Cusani dott. Giovanni, consigliere di Cassazione, esperto;

Rende dott. Francesco, magistrato, esperto;

Caldora dott. Gaetano, consigliere di corte di appello, esperto;

Mancuso dott. Filippo, consigliere di corte di appello, esperto;

Carnevale dott. Corrado, magistrato, esperto;

Palamara dott. Rocco, magistrato di tribunale, esperto;

Consoli dott. Giuseppe, magistrato, esperto;

Ferri dott. Nicola, magistrato, esperto;

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale di corte di appello, esperto;

Ciardulli dott. Enzo, sostituto avvocato generale dello Stato, esperto;

Sanzo dott. Vito, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Martuscelli dott. Michele, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;

Monaco dott. Aldo, consigliere della Corte dei conti, esperto;

Torre dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti, esperto;

Scuotto dott. Francesco, esperto;

Schettini avv. Walter, esperto;

Zaccagnini prof. avv. Mario, esperto;

Bonfanti dott. ing. Mario, ingegnere capo del genio civile, esperto;

Guasco dott. ing. Luciano, ingegnere superiore del genio civile, esperto;

Leotta dott. Gaetano Giuseppe, esperto;

Lanza avv. Rosario, consigliere di Stato, esperto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la commissione centrale di vigilanza è divisa in due sezioni, costituite come segue:

Prima sezione. — (Decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisioni di controversie tra socio e socio e tra socio e cooperativa, contravvenzioni alle norme vigenti, decisione di controversie all'assegnazione di alloggi con

patto di futura vendita costruiti dagli istituti per le case popolari ed enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie ecc.).

De Capua dott. Andrea, presidente;
Russo dott. Raffaele;
Ziniti dott. Paolo;
Anelli dott. Carlo;
Spanò dott. Guido;
Firmi dott. Vincenzo;
Tracanna avv. Luciano;
Di Blasi dott. Ludovico;
Carusone dott. Giovanni;
Varano dott. Domenico;
Torregrossa prof. Giovanni;
De Lise dott. Pasquale;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Cusani dott. Giovanni;
Rende dott. Francesco;
Caldora dott. Gaetano;
Mancuso dott. Filippo;
Carnevale dott. Corrado;
Palamara dott. Rocco;
Consoli dott. Giuseppe;
Ferri dott. Nicola;
Ciardulli dott. Enzo;
Sanzo dott. Vito;
Martuscelli dott. Michele;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Monaco dott. Aldo;
Torre dott. Vincenzo;
Scuotto dott. Francesco;
Schettini avv. Walter;
Zaccagnini prof. avv. Mario;
Bonfanti ing. Mario;
Guasco dott. ing. Luciano;
Lanza avv. Rosario;
Paleologo dott. Giovanni.

Seconda sezione. — (Pareri su atti definitivi di appalto contratti principali e suppletivi, capitolati; su proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali; pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la redazione e contabilizzazione dei lavori; pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per la costruzione delle cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

De Capua dott. Andrea, presidente;
Russo dott. Raffaele;
Ziniti dott. Paolo;
Spanò dott. Guido;
Sanzo dott. Vito;
Firmi dott. Vincenzo;
Tracanna avv. Luciano;
Ammirati dott. Luigi;
Carusone dott. Giovanni;
Carnevale dott. Corrado;
Palamara dott. Rocco;
Monaco dott. Aldo;
Torre dott. Vincenzo;
Martuscelli dott. Michele;
Varano dott. Domenico;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Bonfanti dott. ing. Mario;
Guasco dott. ing. Luciano;
Schettini avv. Walter;
Caldora dott. Gaetano;
Di Blasi dott. Ludovico;
Leotta dott. Gaetano Giuseppe;
Lanza avv. Rosario.

E' data facoltà al presidente di sottoporre gli affari di maggior rilievo all'esame della commissione plenaria, per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma, del sopracitato testo unico, la commissione è composta come segue:

Presidente:

De Capua dott. Andrea.

Membri effettivi:

Russo dott. Raffaele;
Spanò dott. Guido;
Tracanna avv. Luciano;
Paleologo dott. Giovanni;
Ciardulli avv. Enzo;
Ferri dott. Nicola.

Membri supplenti:

Carusone dott. Giovanni;
Occhiuzzi dott. Giuseppe.

Art. 4.

La commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in sede plenaria di cui al terzo comma del citato art. 239, è composta come segue:

Presidente:

De Capua dott. Andrea.

Membri effettivi:

Russo dott. Raffaele;
Anelli dott. Carlo;
Firmi dott. Vincenzo;
Tracanna avv. Luciano;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Ziniti dott. Paolo;
Paleologo dott. Giovanni;
Spanò dott. Guido;
Torre dott. Vincenzo;
Consoli dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

Ciardulli dott. Enzo;
Varano dott. Domenico;
Zaccagnini avv. Mario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1973

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1973
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 224

(9698)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 maggio 1973.

Costituzione di un comitato nazionale italiano per l'Anno europeo del patrimonio architettonico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la decisione adottata il 29 giugno 1972 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di proclamare il 1975 « Anno europeo del patrimonio architettonico »;

Ritenuta l'opportunità di costituire un apposito Comitato italiano per l'organizzazione della campagna a livello nazionale;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni, dalle associazioni e dagli organismi interessati;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, sentiti i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un comitato italiano con il compito di promuovere una campagna di informazione ed un programma di studi e ricerche, nonchè di realizzazioni esemplari in materia di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico, per una sua valida integrazione nel contesto della società moderna.

Art. 2.

Il Comitato italiano per l'Anno europeo del patrimonio architettonico è composto come segue:

il Ministro per i lavori pubblici, presidente;

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato per la materia, vice presidente;

il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione delegato per la materia, vice presidente;

Baldelli on. Vinicio, presidente dell'Associazione nazionale dei centri storico-artistici;

Bassani dott. Giorgio, presidente dell'Associazione nazionale « Italia Nostra »;

Boazzelli avv. Guglielmo, presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Bucci Morichi, arch. Corrado, sovrintendente ff. ai monumenti di Bari;

Ceschi prof. Carlo, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Ciraolo ambasciatore Giorgio, capo della delegazione italiana al Consiglio di cooperazione culturale del Consiglio d'Europa;

Consoli dott. Giuseppe, segretario generale del servizio studi e programmazione del Ministero dei lavori pubblici;

De Angelis d'Ossat prof. Guglielmo, vice presidente del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Degan on. Costante, presidente del Centro studi urbanistici;

Dei Fogolari prof.ssa Giulia, sovrintendente alle antichità di Padova;

Detti arch. Edoardo, presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica;

Di Gioia ing. Vincenzo, presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Faedo prof. Alessandro, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Fanti dott. Guido, presidente della regione Emilia-Romagna;

Galvani arch. Angelo, sovrintendente ai monumenti di Bologna;

Gazzola prof. Pietro, sovrintendente ai monumenti di Verona;

Gentili prof. Gino, sovrintendente alle antichità di Bologna;

La Malfa on. Ugo, presidente dell'Istituto nazionale di architettura;

Lo Porto prof. Felice Gino, sovrintendente alle antichità di Taranto;

Martuscelli dott. Michele, direttore generale dell'urbanistica, Ministero dei lavori pubblici;

Mondello ambasciatore Mario, direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, Ministero degli affari esteri;

Oldani dott. Maurizio, capo dell'ufficio stampa del Ministero dei lavori pubblici;

Piombino dott. Giancarlo, presidente della sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa;

Sfassò prof. Costantino, presidente del comitato ingegneria e architettura del Consiglio nazionale delle ricerche;

Spanò dott. Guido, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, Ministero dei lavori pubblici;

Trisorio Liuzzi dott. Gennaro, presidente della regione Puglia;

Ulliana prof. Mario, assessore all'urbanistica della regione Veneto;

Valsecchi prof. Franco, presidente della commissione nazionale italiana per l'UNESCO;

Zevi arch. Bruno, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Pontuale arch. Luciano, segretario del comitato.

Art. 3.

Il comitato, in relazione a specifiche esigenze o iniziative da adottare, potrà cooptare esperti o rappresentanti di altre amministrazioni, associazioni ed organismi interessati.

Art. 4.

La segreteria del comitato avrà sede presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

(9950)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1973.

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362, recante modificazioni alla citata legge;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la designazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I., votata nella riunione del 3 maggio 1973;

Decreta:

L'avvocato Giulio Onesti è nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) per il quadriennio 1973-1976.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

(9683)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINI-MINISTRI 20 giugno 1973.

Conferma in carica del presidente dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, ai sensi del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il predetto decreto e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, n. 1912;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1969, con il quale è stato nominato il presidente dell'ente predetto, per gli esercizi 1970, 1971 e 1972;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta, ai sensi degli articoli 5 e 13 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Luigi Merlin è confermato presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(9695)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Proroga fino al 31 dicembre 1973 delle disposizioni sulla assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965, con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, è stata disposta fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di loro proprietà danneggiati o distrutti dagli eventi bellici;

Visti i propri decreti del 28 dicembre 1967, del 17 dicembre 1969 e del 28 dicembre 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, n. 38 del 12 febbraio 1970, n. 46 del 22 febbraio 1971 e n. S/06302 del 30 dicembre 1971, con i quali, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto sono state prorogate fino al 31 dicembre 1972 e sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali ammessi dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610 al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Considerato che, per l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il termine per la presentazione delle domande di contributo nelle spese di riparazione, ricostruzione o ripristino dei fabbricati adibiti ad uso di abitazione è scaduto il 31 dicembre 1970;

Ritenuta l'opportunità di continuare ad assicurare la assistenza gratuita tecnico-amministrativa ai danneggiati di guerra meno abbienti che entro l'anzidetto termine hanno chiesto di beneficiare dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1966, n. 610 od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di abitazione, anche rurali, di loro proprietà che siano stati danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973 con le modifiche di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Durante l'anno 1973 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione dello 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
LA PENNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 87

(9853)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Attribuzione per l'anno 1971 alla Regione sarda di una quota dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1971, alla regione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma per la Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1971, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota dell'83 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 e dell'1,10 devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, 11 e 14 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959 n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1973
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 245

(9904)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Attribuzione per l'anno 1972 alla Regione sarda di una quota dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1972, alla regione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma per la Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1972, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la quota dell'84 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciali dell'isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 e dell'1,10 devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, 11 e 14 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1973
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 244

(9905)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1971, registro n. 3 Monopoli al n. 266, con il quale si è provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio 22 febbraio 1971-21 febbraio 1974;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 22 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1971, registro n. 3 Monopoli al n. 198, con il quale si è provveduto alla nomina dell'ispettore generale dottor Renato Gentilini a segretario del consiglio di amministrazione predetto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, dell'ispettore generale dott. Renato Gentilini;

Decreta:

L'ispettore superiore dott. Mario Bovis è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al compimento del triennio di durata in carica del consiglio stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1973
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 342

(9903)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1973.

Reintegrazione degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, preesistenti al decreto interministeriale 7 marzo 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1973, con il quale è stata sciolta la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ed è stato nominato il comm. Giovanni Panzini presidente della giunta camerale in sostituzione del dottor cav. lav. Giovanni Maria Vitelli;

Vista l'ordinanza, pronunciata in data 2 maggio 1973, dalla sezione sesta del Consiglio di Stato, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione della esecuzione del sopra richiamato decreto interministeriale 7 marzo 1973, impugnato innanzi allo stesso Consiglio di Stato dal dott. Giovanni Maria Vitelli;

Considerato che, secondo quanto stabilito nell'ordinanza di cui al punto precedente, a questa amministrazione è demandata l'esecuzione dell'ordinanza stessa;

Decreta:

Il prefetto di Torino è incaricato di provvedere alla reintegrazione degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino preesistenti al decreto interministeriale 7 marzo 1973 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto»;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147 del 2 settembre 1960 e sostituito dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1799, che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del collegio dei sindaci;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, registro n. 26 Finanze, foglio n. 119, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il periodo 25 maggio 1970 - 25 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali in data 6 dicembre 1972 e 21 febbraio 1973, concernenti il rinnovo parziale delle cariche dei succitati organi collegiali per il restante periodo del triennio in corso, scadente il 25 maggio 1973;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione di detti organi collegiali per il triennio successivo, ai sensi dei succitati articoli 11 e 16 dello statuto dell'ente;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato, effettuate, rispettivamente, con nota numero 133354 in data 13 giugno 1973 e n. 1974 in data 13 marzo 1973;

Viste le proposte avanzate dai sindacati del personale lottista;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » è così costituito, a decorrere dal 5 luglio 1973:

Presidente:

Torre dott. Pietro, direttore generale per le entrate speciali.

Membri:

Nardi dott. Mario, ispettore generale nella Direzione generale per le entrate speciali;

Bonavita dott. Carlo, direttore di divisione nella Direzione generale per le entrate speciali;

Caruso dott. Carlo, direttore di divisione nella Direzione generale per le entrate speciali;

Lanzon dott. Piero, ispettore generale nella Ragioneria generale dello Stato;

Azzariti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Santilli Italo, ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti;

Scopino Ciro, aiutoricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Segretario:

Picciuto dott. Giuseppe, direttore di sezione nella Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » è così costituito, a decorrere dal 5 luglio 1973:

Quaratino dott. Giovanni, direttore di divisione nella Ragioneria generale dello Stato;

Castana dott. Armando, direttore di divisione nella Direzione generale per le entrate speciali;

Cavaliere Ferdinando, ricevitore del lotto, in rappresentanza del sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(9896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950

Il 20 giugno 1973, con lettere dirette al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Ministro per gli affari esteri ha dichiarato:

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della convenzione sopraindicata, il Governo italiano riconosce, per il periodo compreso tra il 1° agosto 1973 ed il 31 luglio 1975, la competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo ad essere investita di un ricorso presentato al Segretario generale del Consiglio d'Europa, posteriormente al 31 luglio 1973, da ogni persona fisica, da ogni organizzazione non governativa o da ogni gruppo di privati che, a motivo di un atto, di una decisione, di fatti o avvenimenti posteriori a detta data, si ritenga vittima di una violazione dei diritti riconosciuti dalla convenzione;

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della convenzione sopra indicata, il Governo italiano riconosce, per il periodo compreso tra il 1° agosto 1973 ed il 31 luglio 1975, come obbligatoria di pieno diritto e senza convenzione speciale, a condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo in tutti gli affari verificatisi posteriormente al 31 luglio 1973 e concernenti l'interpretazione e l'applicazione della suddetta convenzione.

Le lettere di cui sopra sono state depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa in data 28 giugno 1973

(9914)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 1° giugno 1973, riguardante la «Inclusione del comune di San Martino d'Agri, del mandamento di Chiaromonte, nella circoscrizione della dipendente sede distaccata di San Chirico Raparo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1973, al penultimo rigo, dove è scritto: «... nella circoscrizione della dipendente *sede* di San Chirico Raparo», deve leggersi: «... nella circoscrizione della dipendente *sede distaccata* di San Chirico Raparo».

(9702)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Monza»
(Manifestazione 29 giugno 1973)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1973 e dell'esito del «Gran Premio della Lotteria di Monza» svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel «Gran Premio della Lotteria di Monza» svoltosi il 29 giugno 1973 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie O n. 23271:
L. 150 milioni abbinato all'autovettura n. 3;
2) Biglietto serie AA n. 38171:
L. 75 milioni abbinato all'autovettura n. 12;
3) Biglietto serie C n. 46442:
L. 50 milioni abbinato all'autovettura n. 7.

B) Premi di seconda categoria attribuiti agli altri 17 biglietti abbinati alle altre autovetture iscritte alla corsa «Gran Premio della Lotteria di Monza» aventi diritto ciascuno al premio di L. 6.000.000:

1) Bigl. serie	A	n. 89782	10) Bigl. serie	N	n. 23534
2) » »	C	» 16348	11) » »	P	» 89053
3) » »	C	» 32190	12) » »	T	» 38528
4) » »	F	» 25647	13) » »	T	» 55397
5) » »	F	» 34528	14) » »	AA	» 69327
6) » »	L	» 35696	15) » »	AB	» 01204
7) » »	L	» 61963	16) » »	AC	» 08592
8) » »	L	» 97821	17) » »	AC	» 41729
9) » »	L	» 99992			

C) Premi di consolazione di L. 3.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n. 06211	6) Bigl. serie	P	n. 62059
2) » »	B	» 57975	7) » »	Q	» 21333
3) » »	G	» 35689	8) » »	Z	» 47838
4) » »	I	» 96959	9) » »	AB	» 49138
5) » »	M	» 96659	10) » »	AC	» 78657

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie O n. 23271: L. 1.500.000;
2) Biglietto serie AA n. 38171: L. 1.000.000;
3) Biglietto serie C n. 46442: L. 750.000.

Ai venditori dei 17 biglietti vincenti premi di 2ª categoria: L. 150.000 ciascuno.

Ai venditori dei 10 biglietti vincenti premi di consolazione: L. 120.000 ciascuno.

(9729)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale «Fiuggi»

Con decreto ministeriale n. 1391 del 28 giugno 1973 l'ente Fiuggi società per azioni, con sede in Roma, via Pinciana, 25, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale «Fiuggi» di cui al decreto ministeriale n. 953 del 30 marzo 1968, miscelata a quella proveniente dalla polla Sambuco Vallico della medesima concessione mineraria Fiuggi, in territorio del comune di Fiuggi, provincia di Frosinone.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti della medesima capacità e composizione di quelli autorizzati con il suddetto decreto n. 953 del 30 marzo 1968. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto e riporteranno, nel riquadro destro, i dati relativi alla nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita nell'aprile 1973 dal prof. Vittoriano Boffi dell'istituto di microbiologia dell'Università di Roma, diretto dal prof. Aldo Cimmino, al posto di quelli della analisi eseguita nell'aprile 1960; ed il giudizio di purezza batteriologica formulato nell'aprile 1973 dal prof. Salvatore Ugo D'Arca, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, al posto di quello formulato nell'aprile 1960.

Inoltre, sulla striscia bleu del bordo inferiore, figurerà il nuovo indirizzo della società ente Fiuggi «Via Pinciana, 25» al posto di «Via Bellini, 24».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n. 1391.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 953 del 30 marzo 1968.

(9578)

Revoca, su rinuncia dell'impresa Ciba-Geigy, dell'autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Campagard 1810.

Si comunica che con decreto ministeriale 23 giugno 1973 del Ministero della sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Campagard 1810, concessa alla Ciba-Geigy con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(9704)

Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.A.P.A., dell'autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Clortox granulare.

Si comunica che con decreto ministeriale 22 giugno 1973 del Ministero della sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione concernente il formulato Clortox granulare, concessa all'impresa S.I.A.P.A. con decreto ministeriale 22 novembre 1971.

(9705)

Revoca, su rinuncia dell'impresa Verchim-Asterias, dell'autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Versol

Si comunica che con decreto ministeriale 23 giugno 1973 del Ministero della sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Versol, concessa all'impresa Verchim-Asterias con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(9706)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 giugno 1973, la gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza), è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973.

(9755)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori », con sede in Nardò.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1973, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori », con sede in Nardò (Lecce), costituita in data 12 marzo 1963 per atto del notaio dott. Francesco Buonerba.

Dalla data del decreto, il dott. Giovanni Villani, è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(9965)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primula Azzurra », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1973, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primula Azzurra », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 agosto 1973.

(9756)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 giugno 1973, concernente l'applicazione dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1055, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Valdese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 10 luglio 1973, sono apportate le seguenti correzioni:

a) nelle premesse del decreto, al comma terzo, dove è scritto « Vista la richiesta pervenuta dalla Chiesa Evangelica Valdese » leggasi: « Vista la richiesta pervenuta dalla Tavola Valdese »;

b) all'art. 1 dello stesso decreto dove è scritto « inviati dalla loro Chiesa » deve leggersi « inviati dalla Tavola Valdese ».

(9866)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pietro Butini nato a Castiglione in Teverina (Viterbo) l'11 agosto 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 19 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9871)

La dott.ssa Maria Celeste Calorio nata ad Isili (Nuoro) il 24 giugno 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 10 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9872)

La dott.ssa Liliana Cusulin, nata a Sambasso il 4 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Trieste il 20 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9873)

Il dott. Liborio Martorana, nato a Caltanissetta il 6 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Torino il 28 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9874)

Il dott. Gino Zanini, nato a S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) il 6 novembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 26 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9875)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 299, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 3 agosto 1966 dai professori Barcaro Novello, Bellentani Giuseppe, Calzolari Almo, Di Cesare Antonino, La Piana Rosolino, Luraghi Raimondo, Moncalvo Iginio, Pagura Silvano, Petrantoni Angelo e Spinelli Ada per l'annullamento della circolare del Ministero della pubblica istruzione 7 gennaio 1966, n. 65.

(9750)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 298, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 aprile 1968 dal prof. Palmiero Perugini per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1962 di reiezione, su conforme parere del Consiglio di Stato, del gravame straordinario proposto dal medesimo docente in data 2 ottobre 1957.

(9753)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 304, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 luglio 1971 dal prof. Gaio Raffaele avverso la esclusione del concorso a posti di preside nei licei, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969.

(9752)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 303, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 8 novembre 1966 dalla professoressa Rando Lombardini Giuseppa Lina avverso ricostruzione di carriera.

(9754)

REGIONE CAMPANIA

Ristrutturazione e ampliamento del piano di ricostruzione del comune di Mondragone

Con decreto del presidente della Regione Campania n. 476 del 19 giugno 1973 sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 419/103 dell'8 maggio 1973, è stato approvato il progetto di ristrutturazione e ampliamento del vigente piano di ricostruzione del comune di Mondragone (provincia di Caserta), adottato senza opposizioni con deliberazione consiliare n. 85 del 17 marzo 1972, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 ottobre 1951, n. 1402 e 21 dicembre 1955, n. 1357.

(9749)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Bibbiano

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 817 in data 25 giugno 1973 è stata approvata la variante di destinazione e di uso delle aree del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del capoluogo del comune di Bibbiano (Reggio Emilia) adottata dal comune con deliberazione consiliare n. 83 in data 28 luglio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9583)

Variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Ravarino

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 823 in data 25 giugno 1973 è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Ravarino (Modena) con deliberazione consiliare n. 103 in data 27 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9587)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rimini

Con delibera della giunta regionale n. 774 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1104/1128 in data 5 giugno 1973) resa esecutiva con decreto n. 286 in data 3 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa all'area di via Lagrangia del comune di Rimini (Forlì) adottata con deliberazione consiliare n. 528 in data 27 luglio 1972.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9579)

Variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale n. 574 in data 12 aprile 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 931/1008 in data 17 maggio 1973) resa esecutiva con decreto n. 290 in data 3 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti, è stata approvata la variante generale al piano di zona n. 8 per l'edilizia economica e popolare del quartiere di via Villa Clelia, costituente variante al piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare n. 9 in data 1° febbraio 1972.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9586)

Variante al piano regolatore generale del comune di Imola

Con delibera della giunta regionale n. 241 in data 3 marzo 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna visti i chiarimenti forniti dalla giunta stessa con deliberazione n. 676 del 4 maggio 1973) è stata approvata la variante generale al piano regolatore generale del comune di Imola (Bologna) adottata con deliberazione consiliare n. 9 in data 15 aprile 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 285 in data 3 luglio 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9582)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Paduli alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modficazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Paduli (Benevento) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Paduli (Benevento) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Governatore: CARLI

(9867)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 847, che approva i programmi e le modalità delle prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 577, la legge 15 dicembre 1967, n. 1262 e la legge 2 aprile 1968, n. 487, concernenti modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso in seguito a loro domanda:

1) gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti di brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno 2 anni come ufficiali piloti;

2) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di 2° grado e abbiano prestato almeno 4 anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare al concorso, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 38 anni alla data del presente decreto.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

I limiti di età di cui al presente articolo sono aumentabili:

di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare la autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando, eventualmente, il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive, eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prescritta visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date stabilite per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando del Corpo.

Alla domanda, i candidati dovranno allegare:

a) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora dai suddetti documenti non risultino i voti conseguiti, i candidati dovranno altresì allegare in originale o copia autentica un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale dovrà risultare:

il voto conseguito nell'esame di laurea, se trattasi di diploma di laurea;

le votazioni riportate nelle singole materie, se trattasi di diploma di istituto medio o titolo di studio inferiore;

b) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno presentare per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale o comunque utile per la valutazione di cui al primo comma del successivo art. 7 ed ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7 stesso;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande e documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà di ufficio a corredarle della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali subalterni, o copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali, e della copia dei documenti caratteristici degli ultimi 2 anni.

Per i militari in servizio verrà inoltre richiesto ai comandi competenti un rapporto informativo.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente e di 4 ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzione di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti, come dagli allegati programmi:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

Le prove scritte di esame avranno luogo a Firenze (Cascine) presso la Scuola di applicazione Aeronautica Militare, secondo il seguente diario:

20 novembre 1973, ore 8: cultura generale;

21 novembre 1973, ore 8: cultura professionale.

I candidati saranno sottoposti, a cura del Ministero, ad una visita psicofisiologica intesa ad accertare che essi siano ancora in possesso dei requisiti necessari all'esercizio del volo in qualità di pilota militare.

Coloro che siano riconosciuti, anche temporaneamente, non idonei al volo, non verranno ammessi agli esami.

Contro l'esito della predetta visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita ed agli esami muniti di documenti di identità personale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui al precedente art. 6 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punteggio non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a 12/20. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma del presente articolo ed alla media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui al n. 1) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno invece allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità;

b) se trattasi di candidati di cui al n. 2) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato;

2) certificato di stato libero per i celibi o stato di famiglia per gli ammogliati, in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di cui al presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 7.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 91

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste nello svolgimento di 2 prove scritte, una su un tema di cultura generale e l'altra su un tema di cultura professionale, ed in una prova orale di cultura generale e di cultura professionale.

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politiche geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti di natura operativa, ordinativa o logistica inerenti alle funzioni di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti speciale ed è diretto ad accertare se il candidato sa risolvere problemi di carattere professionale relativi al grado cui aspira ed alle responsabilità ad esso connesse.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame orale di cultura generale e di cultura professionale verte sulle seguenti materie, secondo i programmi appresso specificati: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, metereologia, aerodinamica, armi e tiro, motori.

MATEMATICA

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni.

Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti. Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali su sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al 1°.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni.

Relazione fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione fra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana, Teorema di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze.

Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura ed applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA

Cinematica elementare. Principi di statica. Equilibrio delle macchine. Elementi di dinamica. Lavoro ed energia. Elementi di meccanica dei fluidi.

Nozioni di temperatura. Calore. Termometri. Dilatazione termica: dei solidi, dei liquidi e dei gas; temperatura assoluta. Calorie. Calore, specifico e capacità termica. Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione. Evaporazione. Ebollizione. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Aria liquida. Equivalenza tra calore ed energia. Equivalente meccanico del calore. Calori specifici dei gas. Trasformazioni isotermiche adiabatiche. Secondo principio della termodinamica. Macchine a vapore. Motore a scoppio. Sorgenti di calore.

Origine dei suoni. Propagazione dei suoni. Onde sonore. Lunghezza d'onda. Frequenza. Risonanza. Cenni sull'interferenza. Battimenti.

Generalità sulla luce. Riflessione della luce. Rifrazione della luce. Strumenti ottici. L'occhio e la visione. Velocità della luce. Spettroscopia.

Elettrostatica. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Legge di Coulomb. Costante dielettrica. Campo elettrico. Potenziale. Distribuzione dell'elettricità sui conduttori. Induzione elettrostatica. Capacità elettrostatica. Condensatori.

Cenni sulla costituzione della materia. Elettrolisi.

Effetto Volta e pila elettrica.

Magneti artificiali e naturali. Legge di Coulomb per il magnetismo. Differenza tra elettricità e magnetismo.

Campo magnetico. Campo magnetico terrestre.

Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Unità di misura elettromagnetica. Campi magnetici prodotti da spire e da solenoidi percorsi da corrente.

Elettrocalamita. Telegrafo. Galvanometri.

Legge di Ohm. Conduttori in serie ed in parallelo. Reostati. Circuito della pila elettrica. Amperometro e voltometro. Misura della resistenza. Legge di Joule. Legge di Lenz. Legge di Neumann. Rocchetto di Ruhmkorf. Correnti di Foucault. Telefono. Le onde elettromagnetiche e le radio-trasmissioni.

STORIA

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti Europei del 1830/31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848/49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848/59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra d'indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione della unità germanica. Gli Stati Uniti e la guerra di Secessione. La questione di Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916/17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA

Italia:

Posizione, forma, confini, superfice, orografia, clima, porti principali, idrografia. Popolazione, lingua, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzioni e traffici.

Europa:

Superfice, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa:

Descrizione fisico-economica degli stati principali: Asia, Turchia, Iran, India, Cina, Giappone, Africa: stati e colonie del Mediterraneo, Unione Sud Africa.

America e Oceania:

Descrizione fisico-economica degli stati principali. America: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Perù, Cile, Argentina, Oceania: Australia.

NAVIGAZIONE AEREA

Forma e dimensioni della terra. Coordinate di un suo punto e misura della distanza su di essa. Orientamento. Bussola magnetica. Deviazione dell'ago magnetico. Formula di correzione e conversione delle prove. Strumenti azimutali. Grafometro.

Formule di correzione e conversione dei rilevamenti. Classificazione dei ferri. Magnetismo dell'aeromobile. Formula della deviazione. Giri di bussola. Diagramma delle deviazioni. Sistemazione della bussola magnetica a bordo di un aeromobile. Compensazione. Deviazione residua. Tabelle di deviazione e di rotta. Requisiti di una bussola magnetica. Principio delle bussole magnetiche aperiodiche. Comportamento della bussola magnetica in volo.

Azione del vento Triangolo del vento. Problemi sul vento. Problema d'incontro fra nave e velivolo.

Navigazione a vista.

Navigazione lossodromica.
Navigazione ortodromica.
Navigazione radiogoniometrica.
Carte di navigazione. Carta di Mercatore. Uso della carta di Mercatore. Carte in proiezione gnomica. Carta di Lambert. Uso della carta di Lambert. Carta del Khan. Proiezione aerografica.
Strumenti di navigazione.
Navigazione astronomica. Direzioni sulla superfice terrestre. Sfera celeste. Localizzazione degli astri. Misura del tempo. Sestante. Suo uso. Orologio. Effemeridi. Teoria del punto astronomico.
Cenni di radio e radar-navigazione.

METEOROLOGIA

Cenni di termodinamica dell'atmosfera. Pressione e temperatura. Circolazione e formazione delle masse di aria. Fronti. Formazioni e tipi delle nubi. Conformazioni bariche tipiche e loro caratteristiche. Relazioni fra vento e configurazioni isobariche. Legge di Buys-Ballot. Cenni di meteorologia sinottica. Analisi delle situazioni meteorologiche. Diagrammi usati. Simboli meteorologici. Metodi di previsione del tempo. Principali strumenti usati per le osservazioni meteorologiche. Cenni sull'organizzazione internazionale del servizio meteorologico. Compilazione e trasmissione dei messaggi meteo. Compilazione delle carte e dei modelli riguardanti il servizio meteo. Lettura delle carte meteo e loro interpretazione.

AERODINAMICA

Concetti generali di aerodinamica. Potenza e resistenza. Loro variazioni in relazione all'incidenza. Polare di un'ala. Profili alari. Generalità sui sistemi di propulsione. Elica a passo fisso e variabile. Nozioni sulla dinamica del volo ad alta velocità. Fenomeni di compressibilità. Numero di Mach. Caratteristiche dei velivoli ad alta velocità. Cenni sugli elicotteri.

ARMI E TIRO

Principi elementari di balistica esterna. Traiettoria nel vuoto e nell'aria. Ritardazione. Derivazione. Principi elementari di balistica interna. Diagramma delle pressioni. Esplosivi. Tipi e caratteristiche. Armamento di caduta. Tipi di traguardo. Razzi. Munizionamento di caduta. Collimazione delle armi sui velivoli. Collimatori. Armi da fuoco automatiche. Principi di funzionamento. Tipi e calibri impiegati. Siluri per aerei. Cenni sui missili. Cenni sulla bomba atomica. Addestramento al tiro.

MOTORI

Concetti generali di termidinamica. Trasformazione del gas. Legge di Boyle e Mariotte. Legge di Gay-Lussac. Cicli termodinamici principali e loro rappresentazione grafica. Motori alternativi: organi principali. Potenza e rendimento di un motore. Variazione della potenza con la quota. Motori surcompressi e sovralimentati. Unità di misura pratica e di pressione, temperatura, lavoro e potenza. Combustibili liquidi impiegati nei motori di aviazione. Miscele antidetonanti. Prove dei motori al banco. Curve di potenza. Rendimento e consumo.

Principi di funzionamento di un motore a getto. Elementi che lo compongono. Turboreattori, Autoreattori, Pulsoreattori. Turboeliche. Determinazione della spinta e confronto con la potenza espressa in CV. Cenni sugli endoreattori (razzi).

Modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali

I temi delle prove scritte sono formulati dalla commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

Per ciascuna prova scritta la commissione prepara tre temi. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi sugellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei plichi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate sei ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le pubblicazioni eventualmente consentite dalla commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sullo elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna. Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nella prova orale, della durata di quaranta minuti, la commissione rivolge al candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . . codice postale n. . . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n 188 del 24 luglio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università, Istituto superiore . . . o Scuola di . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego alla presente i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia originaria od acquisita non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimenti e l'autorità giudiziaria che li ha emanati.

(5) Precisare il grado rivestito, il possesso del brevetto militare di pilota, il periodo di servizio prestato in qualità di ufficiale o sottufficiale pilota. Precisare anche se l'aspirante sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(6) Firma del segretario comunale del luogo di residenza del candidato o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(10015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lamezia Terme.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lamezia Terme, nell'ordine appresso indicato:

1. Cerminara dott. Luigi	punti 79,85	su 132
2. Bertola dott. Vincenzo	» 79,55	»
3. Sallustio dott. Vito	» 78,51	»
4. Marassi dott. Fulvio	» 77,89	»
5. Iannettone dott. Giovanni	» 77,39	»
6. Magnani Giovanni	» 76,89	»
7. Milanesi dott. Luigi	» 76,85	»
8. Laurenza dott. Giovanni	» 76,40	»
9. Maddalone Pasquale	» 75,60	»
10. Puglisi dott. Carmelo	» 74,57	»
11. De Negri dott. Errico	» 73,99	»
12. De Pascale dott. Mario	» 72,68	»
13. Lauletta dott. Angelo	» 72,51	»
14. Settis Rocco	» 71,89	»
15. Parini Antonio	» 71,66	»
16. Ferrari dott. Pietro	» 71,59	»
17. Filippi dott. Davide	» 70.95	»
18. Tinterri Otello	» 70.89	»
19. Panuccio dott. Rocco	» 70,64	»
20. Conte dott. Antonio	» 69,86	»
21. Travaglini dott. Giuseppe	» 69,65	»
22. Alberti Amedeo	» 69,46	»
23. Laspia dott. Antonino	» 69,18	»
24. Piscitelli Ferruccio	» 66,54	»
25. Petrolo Paolo	» 64,76	»
26. Trullo Antonio	» 63,76	»
27. Clausi Gregorio	» 62,77	»
28. Filograsso dott. Domenico	» 51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9882)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti;

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti 89,18	su 132
2. Micio dott. Ardesino	» 87,73	»
3. Ruggieri dott. Angelantonio	» 87,45	»
4. Antinori dott. Giovanni	» 86,06	»
5. Ilari dott. Vergilio	» 84,94	»
6. Campanozzi dott. Michele	» 82,66	»
7. Pulli dott. Italo	» 82,40	»
8. Spani dott. Tommaso	» 81,06	»
9. Marassi dott. Fulvio	» 77,89	»
10. Boianelli dott. Fernando	» 77,73	»
11. Maddaloni Pasquale	» 77,60	»
12. Iannettone dott. Giovanni	» 77,39	»
13. Milanesi dott. Luigi	» 76,85	»
14. Perna dott. Aldo	» 76,30	»
15. Casazza Egidio	» 76,25	»
16. Moriconi dott. Benito	» 76,24	»
17. Baldacchino dott. Emanuele	» 76,10	»
18. Ventriglia dott. Giovanni	» 75,52	»
19. Coco dott. Vincenzo	» 75,35	»
20. Bartalena dott. Valentino	» 75,19	»
21. Donati Gualtiero	» 75,16	»
22. De Negri dott. Enrico	» 74,99	»
23. Maiorana dott. Giulio	» 74,60	»
24. Puglisi dott. Claudio	» 74,57	»
25. De Pascale dott. Mario	» 73,68	»
26. Parini Antonio	» 73,66	»
27. Di Blasi dott. Giuseppe	» 72,96	»
28. Mazzella dott. Claudio	» 72,84	»
29. Lauletta dott. Angelo	» 72,76	»
30. Capitanelli dott. Nerino	» 72,62	»
31. Schioppa dott. Gino	» 72,15	»
32. Di Stilo dott. Rocco Orlando	» 71,85	»
33. Scotto dott. Michele	» 71,78	»
34. Ferrari dott. Pietro	» 71,59	»
35. Alberti Pietro	» 70,46	»
36. Laspia dott. Antonino	» 70,18	»
37. Barbieri dott. Silvio	» 69,98	»
38. Delli Paoli dott. Dante	» 69,83	»
39. Colazingari dott. Emilio	» 69,80	»
40. Travaglini dott. Giuseppe	» 69,65	»
41 De Flumeri Francesco Paolo	» 68,52	»
42. Bellotoma Giovanni	» 66,11	»
43. La Placa Cataldo	» 65,46	»
44. Salari Giuseppe	» 64,93	»
45. Pacifici Luigi	» 64,66	»
46. Scuto Giuseppe	» 62,91	»
47. Giglioli Alfonso	» 60,46	»
48. Orso dott. Riccardo	» 53,09	»
49. Filograsso dott. Domenico	» 51,37	»
50. Marchetta dott. Antonino	» 50,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(9883)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1973, n. 21.
Bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *maggio* 1973)

(9591)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1973, n. **22.**
Determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le indennità e i relativi titoli di cui all'art. 37 dello Statuto della regione Abruzzo sono regolate dalla presente legge.

Sono abrogate le leggi 22 febbraio 1972, n. 3 e 23 febbraio 1973, n. 8.

Art. 2.

Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai consiglieri regionali compete una indennità pari all'80% del trattamento complessivo annuo lordo previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, per i membri del Parlamento della Repubblica italiana.

Art. 3.

Ai componenti della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza ed ai presidenti delle commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dall'incarico e fino alla cessazione di esso, il trattamento di cui all'articolo precedente è corrisposto nelle seguenti misure percentuali:

Al presidente della giunta regionale ed al presidente del consiglio 100%.

Ai vice presidenti del consiglio ed ai componenti la giunta regionale 90%.

Ai membri dell'ufficio di presidenza ed ai presidenti delle commissioni permanenti 85%.

Art. 4.

Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese di trasporto variabile in relazione alla distanza tra le rispettive sedi di residenza e quelle in cui svolgono le loro funzioni gli organi della Regione e del consiglio regionale nella seguente misura giornaliera: L. 3.000 fino a km. 20; L. 6.000 fino a km. 50; L. 12.000 fino a km. 100; L. 18.000 fino a km. 150; L. 20.000 oltre km. 150.

L'indicato rimborso non compete ai consiglieri regionali che hanno a loro disposizione in via permanente un'autovettura di rappresentanza o di servizio.

Art. 5.

Ai presidenti del consiglio e della giunta regionali sono corrisposte L. 250.000 mensili forfettarie calcolate sulla base di 25 giorni di presenza media.

Ai componenti la giunta regionale e l'ufficio di presidenza sono corrisposte L. 200.000 mensili forfettarie calcolate sulla base di 20 giorni di presenza media.

Ai consiglieri regionali tutti sono riconosciute L. 150.000 forfettarie calcolate sulla base di 15 presenze medie mensili.

Art. 6.

Per ogni giornata di assenza viene trattenuta una somma pari ad 1/15 dell'importo mensile previsto dall'art. 5.

Per ogni assenza dalle sedute dell'assemblea e delle commissioni non giustificata, in quanto non connessa ad attività derivanti dall'espletamento del mandato o per causa di malattia, viene effettuata una ritenuta sulla indennità di cui all'art. 2 di L. 15.000.

Art. 7.
(*Norma transitoria*)

I rimborsi di cui all'art. 4 e le somme indicate all'art. 5 vengono corrisposte a partire dal 1° gennaio 1972.

Le indennità di cui agli articoli 2 e 3 decorrono dal 1° gennaio 1973.

Art. 8.

Per l'anno 1972 all'onere complessivo di L. 675.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per L. 525.000.000 con gli stanziamenti già iscritti in virtù delle leggi regionali indicate nel precedente art. 1 nella spesa corrente del bilancio 1972 al capitolo 1 per L. 420.000.000 e al capitolo 13 per L. 105.000.000 e per lire 150.000.000 mediante l'utilizzazione di parte della maggiore entrata di L. 275.000.000, accertata, riscossa ed afferita al capitolo 3 della entrata del bilancio medesimo, con la quale si incrementano il capitolo 1 di L. 105.000.000, il cui stanziamento ascende a L. 525.000.000 ed il capitolo 13 di Lire 45.000.000 il cui stanziamento ascende a L. 150.000.000.

La rimanente parte della maggiore entrata di cui al precedente comma, ammontante a L. 125.000.000, è destinata ad incrementare per la spesa in conto capitale del bilancio 1972 lo stanziamento del capitolo 1000 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », il cui relativo elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo è conseguenzialmente variato come al prospetto delle variazioni di bilancio che fa parte integrante della presente legge.

Per effetto della presente legge la denominazione del capitolo 13 della spesa del bilancio 1972 è così modificata: « Indennità di carica, diaria e rimborso spese di trasporto al presidente della giunta regionale ed ai componenti la giunta stessa ».

Per gli anni successivi al 1972 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nei bilanci di corrispondenti capitoli i cui stanziamenti saranno attinti dalla quota di riparto del fondo comune afferente alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

Nel bilancio dell'anno 1972 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1973

DE CECCO

TABELLA *A*

Variazione alla entrata del bilancio 1972

In aumento:

PARTE 1ª - ENTRATA

Titolo I — ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria II — *Tasse ed imposte sugli affari*

Rubrica n. 2 — Giunta regionale

Capitolo 3 — —Tassa di circolazione

Importo già previsto: L. 900.000.000
Variazione: + 275.000.000
Importo risultante: L. 1.175.000.000

TABELLA *B*

Variazioni alla spesa del bilancio 1972

PARTE II - SPESA

Titolo I — SPESE CORRENTI
Sezione I — *Amministrazione generale*
Rubrica n. 1 — Consiglio regionale
Categoria I — Organi statutari

Cap. 1. — Spese per il funzionamento del consiglio regionale e dei relativi uffici escluse le spese per il personale.

Stanziamento già iscritto: L. 420.000.000
Variazione + 105.000.000
Stanziamento risultante: L. 525.000.000

Titolo I — SPESE CORRENTI
Sezione I — *Amministrazione generale*
Rubrica n. 2 — Giunta regionale
Categoria I — Organi statutari

Cap. 13. — Indennità di carica, diaria e rimborso spese di trasporto al Presidente della giunta regionale ed ai componenti la giunta stessa.

Stanziamento già iscritto: L. 105.000.000
Variazione: + 45.000.000
Stanziamento risultante L. 150.000.000

Titolo II — SPESE IN CONTO CAPITALE
Sezione VI — *Oneri non ripartibili*
Rubrica n. 2 — Giunta regionale
Categoria XV — Somme non attribuibili

Cap. 1000. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Stanziamento già iscritto
Variazione: + 125.000.000
Stanziamento risultante: L. 125.000.000

Variazione all'elenco n. 4 allegato al bilancio 1972

Partite che si aggiungono:

Autorizzazione all'acquisto dei beni immobili e relative attrezzature da destinare a sedi dei centri di addestramento professionale: L. 125.000.000

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1973, n. **23.**

Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973, concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale, approvata nella seduta del 26 aprile 1973 concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali, è sostituito dal seguente:

« Per le funzioni esercitate, a decorrere dalla proclamazione di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ai consiglieri regionali compete una indennità pari al sessantacinque per cento del trattamento complessivo annuo lordo previsto dal 2° comma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, per i membri del Parlamento della Repubblica italiana.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973 concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali, e sostituito dal seguente:

« Ai componenti la giunta regionale e l'ufficio di presidenza, ai presidenti, vice presidenti e segretari delle commissioni permanenti, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio e dell'incarico e fino alla cessazione di esso, il trattamento di cui all'articolo precedente è corrisposto nelle seguenti misure percentuali:

Al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio novantacinque per cento;

ai vice presidenti del consiglio e ai componenti la giunta regionale ottantacinque per cento;

ai segretari dell'ufficio di presidenza e ai presidenti delle commissioni permanenti ottanta per cento;

ai vice presidenti e ai segretari delle commissioni permanenti settanta per cento ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973 concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese di trasporto variabile in relazione alla distanza tra le rispettive sedi di residenza e quelle in cui svolgono le loro funzioni gli organi della Regione e del consiglio regionale, nella seguente misura giornaliera: L. 3.000 fino a km. 20; L. 6.000 fino a km. 50; L. 12.000 fino a km. 100; L. 18.000 fino a km. 150; L. 24.000 fino a km. 200; L. 30.000 oltre km. 200.

L'indicato rimborso non compete ai consiglieri regionali che hanno a loro disposizione in via permanente un'autovettura di rappresentanza o di servizio ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973 concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali, è sostituito dal seguente:

« Ai presidenti del consiglio e della giunta regionale sono corrisposte a titolo di indennità di presenza L. 240.000 mensili forfettarie, calcolate sulla base di venti giorni di presenza media.

Ai consiglieri sono corrisposte a titolo di indennità di presenza L. 180.000 mensili forfettarie, calcolate sulla base di quindici giorni di presenza media ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale approvata nella seduta del 26 aprile 1973 concernente la determinazione delle indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1972 all'onere complessivo di L. 675 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per L. 525 milioni con gli stanziamenti già iscritti in virtù delle leggi regionali indicate nel precedente articolo 1 nella spesa corrente del bilancio 1972 al capitolo 1 per L. 420 milioni e al capitolo 13 per L. 105 milioni e per L. 150 milioni mediante l'utilizzazione di parte della maggiore entrata della tassa di circolazione di Lire 214.369.322, accertate e riscosse.

Per gli anni successivi al 1972, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «« Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1973

DE CECCO

(9592)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1973, n. **9**.

Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *giugno* 1973)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1973, n. **10**.

Integrazione alla proposta di legge regionale di approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *giugno* 1973)

(9560)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1973, n. **11**.

Norme sulla costituzione e sul funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 4 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina la istituzione e la attività delle comunità montane, nei limiti e secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2.

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea, come delimitata con legge della regione Molise, è costituita — a norma dell'art. 4, primo comma, legge 3 dicembre 1971 — la comunità montana, ente di diritto pubblico.

La comunità montana ha per scopo il potenziamento e la valorizzazione della propria zona mediante la preparazione e la realizzazione dei piani pluriennali di sviluppo sociale, dei programmi annuali di intervento e dei piani urbanistici.

Art. 3.

La modifica e l'estinzione delle comunità montane sono regolate con legge regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale vengono regolati i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

TITOLO II

STATUTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 4.

La comunità montana adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità.

Ogni successiva variazione è deliberata con la osservanza delle predette modalità.

Lo statuto e le eventuali sue variazioni sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 5.

Lo statuto della comunità montana dovrà stabilire, tra l'altro:

a) la sede e la denominazione della comunità;

b) l'indicazione dei poteri e delle competenze degli organi deliberanti ed esecutivi;

c) le modalità per le convocazioni del consiglio e della giunta;

d) le modalità di elezione e revoca del presidente della giunta e dei suoi membri;

e) il numero dei componenti la giunta che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad otto;

f) le norme generali ed i termini per la formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

g) le norme generali che dovranno osservarsi nell'adozione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

h) i modi della partecipazione delle forze sindacali, sociali ed economiche al processo di formazione dei piani di sviluppo economico ed urbanistici e dei programmi stralcio annuali;

i) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun comune.

TITOLO III

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 6.

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio;
b) il presidente;
c) la giunta.

Art. 7.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni comune, dopo il rinnovo del consiglio comunale, provvede ad eleggere — nella seduta immediatamente successiva a quella della nomina del sindaco e della giunta — i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità.

Art. 8.

I componenti il consiglio della comunità montana sono eletti dai comuni che la costituiscono e prescelti in seno ai rispettivi consigli comunali.

I sindaci sono membri di diritto del consiglio della comunità.

Deve essere rappresentata la minoranza di ciascun consiglio comunale.

I comuni con meno di cinquemila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di due ed ogni consigliere vota un solo nome.

I comuni con oltre cinquemila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di cinque ed ogni consigliere vota non più di tre nomi.

La decadenza dalla carica di consigliere comunale comporta, automaticamente, la decadenza di componente il consiglio della comunità montana.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica fino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

Art. 9.

Il consiglio è il massimo organo deliberativo della comunità; esso ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo.

Spetta, tra l'altro, al consiglio:

a) eleggere il presidente e la giunta della comunità montana o revocarli;

b) approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;

c) approvare i piani pluriennali per lo sviluppo economico della zona;

d) approvare il programma stralcio annuale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed al successivo art. 13 della presente legge;

e) approvare i piani urbanistici di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 al successivo art. 16 della presente legge;

f) approvare la pianta organica degli uffici della comunità;

g) nominare il segretario.

Art. 10.

Il Presidente:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede il consiglio e la giunta;

c) stipula i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 11.

La giunta è composta dal presidente e da un numero di membri, da determinarsi con norma statutaria, non superiore ad otto, eletti dal consiglio nel proprio seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 12.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità montana.

Esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Compete in particolare alla giunta:

a) porre in essere, su direttive del Consiglio, interventi necessari ad assicurare il buon svolgimento ed il massimo coordinamento delle attività dei singoli enti;

b) deliberare in materia di spese nel quadro del bilancio preventivo e nei limiti previsti dallo statuto della comunità;

c) predisporre e sottoporre all'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, il conto consuntivo e lo storno dei fondi.

Provvede, inoltre, a tutti i compiti ad essa demandati dalle leggi e dallo statuto.

TITOLO IV
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI ANNUALI

Art. 13.

In relazione al disposto dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità montane adotteranno, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità ed entro un anno dalla costituzione, in armonia con le indicazioni del piano regionale o, in mancanza di esso, delle direttive regionali in materia di pianificazione, un piano quinquennale di sviluppo socio-economico della zona corrispondente alla comunità.

Il piano quinquennale deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali che la comunità intende perseguire;

b) le scelte prioritarie e i tipi di intervento all'interno di ogni settore, col costo presumibile degli investimenti, nonchè gli eventuali incentivi e la misura degli stessi a favore di operatori pubblici e privati;

c) le direttive da seguire nel territorio della comunità in rapporto:

1) alle zone da riservare a specifiche destinazioni e quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni;

2) alle località da scegliere per nuovi nuclei edilizi o per impianti di particolare natura ed importanza;

3) alla rete delle principali vie di comunicazioni esistenti e da realizzare.

Le localizzazioni di cui ai punti *a*) e *b*) devono essere riprodotte in scala non inferiore a 1:25000 e, per le aree oggetto di interventi, non inferiore a 1:5000.

Sulla base del piano quinquennale la comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, secondo l'ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e della entità delle corrispondenti richieste di finanziamento.

In pendenza all'adozione dei piani quinquennali, la Regione autorizzera e finanzierà opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

Art. 14.

Il programma stralcio di cui al terzo comma del precedente articolo deve pervenire, per l'approvazione, al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15.

Entro venti giorni dalla sua adozione il piano di sviluppo economico e sociale viene affisso, per trenta giorni, in ogni comune della comunità e ne viene data pubblica informazione, con le modalità stabilite dal consiglio della comunità, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Esaminati i ricorsi, ed eventualmente rielaborato, il piano sarà trasmesso dalla comunità al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

Art. 16.

La comunità montana deve dotarsi di un piano urbanistico al fine di coordinare l'attività urbanistica da svolgere nel territorio della comunità.

Il piano urbanistico della comunità vincolerà, anche direttamente, l'attività dei privati e degli enti operanti nel territorio della comunità. Nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione si dovrà tener conto del piano urbanistico della comunità montana.

Art. 17.

A decorrere dalla data di adozione del piano urbanistico il Presidente della Regione, su richiesta della giunta della comunita montana, può, con provvedimento motivato, ordinare al sindaco del comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione allorché si riconosca che tali domande siano in contrasto con l'adottato piano urbanistico.

La sospensione di cui innanzi non potrà essere protratta per oltre sei mesi dalla data della deliberazione di adozione del piano urbanistico.

A richiesta della comunità montana, e per il periodo suddetto, il Presidente della Regione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione che siano tali da rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 18.

Per l'adozione ed approvazione del piano urbanistico della comunità si osservano le stesse norme di cui al precedente art. 15, previste per l'adozione ed approvazione del piano di sviluppo economico e sociale.

Art. 19.

Per gli adempimenti tecnici connessi con la formulazione del piano di sviluppo quinquennale, del piano urbanistico, dell'elaborazione dei programmi stralcio annuali nonchè di singole direttive d'intervento in pendenza dell'adozione dei piani, la comunità montana può costituire un ufficio di piano.

TITOLO V
DELLA PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 20.

La comunità montana deve promuovere la partecipazione delle forze sindacali ed economiche dei lavoratori e di altre organizzazioni sociali ed economiche al processo di formazione dei piani.

Art. 21.

La comunità montana, nella fase di preparazione del piano e dei programmi stralcio annuali, manterrà il necessario collegamento con gli enti operanti nel suo territorio e ciò al fine del coordinamento ed adeguamento dei piani e programmi elaborati dagli enti predetti, con il piano di sviluppo quinquennale ed il programma stralcio annuale.

Gli enti dipendenti o vigilati dalla Regione, operanti nel territorio della comunità, quando ne siano richiesti, son tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza ed a trasmettere i propri programmi.

Art. 22.

I comuni costituenti la comunità montana esprimono il loro parere sullo schema di piano o di programma predisposto dagli organi della comunità, entro trenta giorni dal ricevimento.

In difetto si prescinde dal parere.

Delle istanze proposte ricevute, nonchè di altri eventuali pareri espressi, deve farsi menzione nella relazione di accompagnamento del piano e del programma.

Art. 23.

Per la formulazione ed attuazione dei piani e programmi di intervento la comunità montana, di intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o delle province o anche degli uffici di altri enti.

TITOLO VI

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE COMUNITA' MONTANE

Art. 24.

Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla sezione provinciale del comitato di controllo sugli atti dei comuni ed altri enti locali, territorialmente competente.

In caso di comunità montane ricadenti nell'ambito territoriale di più province sarà territorialmente competente la sezione provinciale che esercita il controllo sugli atti del comune sede della comunità montana.

TITOLO VII

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI

Art. 25.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartisce tra le comunità montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli che risulteranno altrimenti disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:

25 per cento quale quota fissa per spese d'istituto;

25 per cento in rapporto alla superficie del territorio dichiarato montano;

20 per cento in rapporto proporzionale al tasso di emigrazione esistente in ciascuna comunità;

10 per cento in rapporto alla popolazione residente nella comunità;

10 per cento in rapporto allo stato di dissesto idro-geologico;

10 per cento per la realizzazione di opere che rivestano particolare carattere di urgenza e priorità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Costituzione degli uffici delle comunità - Personale

Le comunità montane provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato della Regione, delle province, dei comuni, dell'ente regionale di sviluppo in agricoltura, delle aziende speciali consorziali e dei consorzi di bonifica montani.

Sino a quando non si sarà proceduto all'approvazione degli statuti e regolamenti organici del personale è vietata ogni assunzione, a qualsiasi titolo, di personale di diversa provenienza.

Spetta al consiglio della comunità determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti di cui reputa necessario il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni da cui dipende il personale richiesto, previa intesa con la giunta della comunità montana.

Art. 27.

In data 1° gennaio 1974 sono soppresse le aziende speciali consorziali ed il personale alle dipendenze delle stesse al 31 dicembre 1972 da tale data è trasferito, con garanzia di conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita, alle comunità montane.

Con provvedimento della Giunta regionale il predetto personale verrà assegnato alle singole comunità secondo le esigenze funzionali delle stesse.

Art. 28.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel seno del consiglio della comunità montana, ai sensi del precedente art. 7.

Nei comuni retti a gestione commissariale procede alla nomina il commissario ed i rappresentanti così nominati restano in carica sino a che il consiglio comunale eletto non provvede alla loro sostituzione a norma del richiamato art. 7.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni su convocazione del Presidente della Giunta regionale e, come primo suo atto, dopo la nomina del presidente e segretario provvisori, redige e delibera lo statuto.

Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale il consiglio della comunità si riunisce — su convocazione del suo Presidente — nel comune ove è stabilita la sua sede per la elezione dei propri organi.

Art. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Isernia, addì 30 maggio 1973

D'UVA

(9561)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.